

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO/STAGE PRATICO

TRA

L'I.FO.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne, con sede in Cagliari – via Peretti n. 1 C.F. 92021960924, P.IVA n. 02281090924 in seguito denominato più brevemente “ENTE”, rappresentato dalla Legale Rappresentante Dott.ssa Andreina Siddu nata a Villamar il 06/10/1945 Codice Fiscale SDDNRN45R46L966U domiciliata in tale sua qualità in Cagliari via Peretti 1.

E

La ASL di Oristano con sede legale via G. Carducci 37 09170 Oristano - codice fiscale 92005870909 qui rappresentata dal Direttore Generale Dott. Angelo Maria Serusi e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della ASL di Oristano di seguito per brevità denominata “AZIENDA”

PREMESSO

- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha autorizzato lo svolgimento di n. 2 edizioni dei Corsi di Formazione Autofinanziati per il conseguimento della qualifica in “Operatore socio sanitario” e ha approvato l’Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica (OSS) per i due corsi:
 - Codice corso: 80938/2022/IFOLD/OSS1000/ORISTANO-SILI/ 1 edizione
 - Codice corso: 80938/2022/IFOLD/OSS1000/ORISTANO-SILI/ 2 edizione
- Che La Regione Sardegna con Determinazione prot. n. 62211 del 27/09/2022, ha autorizzato lo svolgimento di n. 1 edizioni dei Corsi di Formazione Autofinanziati per il conseguimento della qualifica in “Operatore socio sanitario con Formazione Complementare In Assistenza Sanitaria - erogati dall’Agenzia Formativa I.FO.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne – Codice Corso - 35433/2023/IFOLD/OSS350/OR - 1 edizione con un percorso formativo di 350 ore;
l’esecuzione delle proposte progettuali si svolgono presso l’Agenzia Formativa I.F.O.L.D. Istituto Formazione Lavoro Donne sita in ORISTANO, c/o SILÌ – ORISTANO Via Paolo VI snc;
Tabella riepilogativa delle attività formative affidate **OSS 1000 e Oss 350**:

N	Codice Corso	Ore previste tirocinio Sanitario	Sede Formativa IFOLD	Numero allievi
1	80938/2022/IFOLD/OSS1000/ORISTANO-SILI/ 1 EDIZIONE	225	SILÌ - ORISTANO	19
2	80938/2022/IFOLD/OSS1000/ORISTANO-SILI/ 2 EDIZIONE	225	SILÌ - ORISTANO	17
3	35433/2023/IFOLD/OSS350/OR 1 EDIZIONE	175	SILÌ - ORISTANO	23

- Che l’ENTE per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire gli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie;
- Che l’ENTE per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell’art. 9 della L.R. 02/03/1982, N° 7;
- Visto il D. M. n. 142 del 25.03.1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie dei Presidi Ospedalieri della ASL n. 5 di Oristano, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corsi sotto indicato e avviato;

ART. 2

L'AZIENDA dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee e si impegna a mettere a disposizione le stesse per la realizzazione del Tirocinio/Stage oggetto della presente convenzione;

L'AZIENDA si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario, per il tramite del servizio delle Professioni Sanitarie, nei Presidi Ospedalieri della ASL n. 5 di Oristano.

I referenti tutors aziendali dovranno garantire ai tirocinanti la possibilità di fare esperienza presso i principali reparti della Struttura Ospedaliera, sotto la supervisione del personale dipendente coordinatore o altro personale allo scopo incaricato. Durante il periodo di tirocinio i tirocinanti avranno per Referenti Tutors i coordinatori infermieristici presso le Unità Operative Aziendali indicate nel progetto formativo.

I referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori delle Unità Operative coinvolte nel Tirocinio/Stage pratico

ART. 3

L'ENTE si impegna a versare all'AZIENDA , dietro presentazione di fattura elettronica da parte della ASL di Oristano, un compenso orario onnicomprensivo per allievo pari a euro 1,20 (euro uno/20) Iva di legge compresa se dovuta, per il totale delle ore di ciascun allievo effettivamente svolte.

Sarà cura dell'ENTE, al termine dell'attività formativa di che trattasi, predisporre, sulla base delle presenze debitamente "registrate" nell'ambito dello stesso tirocinio.

Il documento riepilogativo delle ore effettivamente svolte dagli allievi dovrà essere inviato via e-mail alla ASL Oristano all'attenzione dell'ufficio tirocini per gli opportuni riscontri interni con il Referente Aziendale e la conseguente emissione, da parte del competente Servizio Bilancio – ciclo attivo – della fattura elettronica.

ART. 4

Il Tirocinio/Stage pratico, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in AZIENDA, un orario di tirocinio concordato con l'ENTE. I contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico cronoprogramma proposti dall'ENTE e concordati con la il Servizio delle Professioni Sanitarie della ASL.

Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo, infatti non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro.

L'ENTE si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della Legge 196/1997. I rapporti che l'AZIENDA intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione. In ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica del tirocinante nei confronti dell' AZIENDA.

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per l'AZIENDA alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, l'AZIENDA si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di tirocinio formativo, come da Progetto formativo fornito dall'ENTE e condiviso con l'AZIENDA. Le direzioni dell'ENTE e dell'AZIENDA si riservano di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART. 9

L'ENTE, in caso di infortunio, provvede a garantire al tirocinante la prevista copertura INAIL. In tal caso, l'AZIENDA ospitante dovrà informare immediatamente l'Agenzia formativa per gli opportuni adempimenti di competenza. Per quanto non garantito dalla copertura INAIL, l'ENTE attiverà un'apposita polizza di responsabilità civile che coprirà gli ulteriori rischi che possono derivare dalla partecipazione degli allievi alle attività di tirocinio. Le Polizze saranno attivate trasmesse prima all'avvio formale del tirocinio.

ART. 10

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del loro trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679 del 2016. In applicazione della normativa nazionale e comunitaria e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni, rese disponibili dall'AZIENDA ospitante o di cui l'ENTE e/o i tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto all'ENTE ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate. I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta della ASL ospitante e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

ART.11

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L'ENTE

- assicura che i tirocinanti abbiano svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e la formazione specifica (art. 37 D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 – 16 ore rischio alto).
- trasmette la certificazione di "IDONEITÀ ALLA MANSIONE" (art. 41 D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008) per ciascun allievo, rilasciata dal Medico Competente iscritto all'albo in riferimento all'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

ART.12

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART.13

La presente Convenzione decorre dalla data indicata in calce ed ha la durata di 12 mesi.

ART.14

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Cagliari, 02 ottobre 2024

IL SOGGETTO PROPONENTE

Istituto Formazione Lavoro Donne

– **I.FO.L.D.**

Legale Rappresentante

Dott.ssa Andreina Siddu

Firmato digitalmente

IL SOGGETTO OSPITANTE

ASL Oristano

Legale Rappresentante

Dott. Angelo Maria Serusi

Firmato digitalmente